Rep. N. 65211	
COMUNE DI FIRENZE	
WESTAR SRL	
CONTRATTO D'APPALTO	
FORNITURA DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DEL CORPO DI	
POLIZIA MUNICIPALE DI FIRENZE - ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.	
54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO	
CIG 8336914F0F	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno 2021 (duemilaventuno) e questo giorno 11 (undici)del mese	
di febbraio, in Firenze e precisamente negli uffici della	
Segreteria Generale posti in piazza della Signoria (Palazzo	
Vecchio).	
Avanti a me Dott.ssa Patrizia DE ROSA, Vice Segretario Generale	
Vicario del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei	
quali il Comune è parte, si sono presentati e personalmente	
costituiti:	
1) Dott. Giacomo TINELLA, nato a Putignano (BA) il 25 ottobre	
1965, domiciliato per la carica ricoperta in Firenze, Piazza della	
Signoria, il quale dichiara di intervenire al presente atto non	
in proprio, ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice	
Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Comandante del Corpo di	
Polizia Municipale, autorizzato alla stipula del presente atto ai	
sensi dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art.	
25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello	

stesso Comune;	
2) Sig.ra Rosella MANCINI, nata a EMPOLI il 26 ottobre 1951,	
domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al	
presente atto non in proprio, ma come amministratore e legale	
rappresentante dell'Impresa "WESTAR S.r.l." con sede in via Gubbio	
12/A 50056 Montelupo Fiorentino(FI), codice fiscale 06028620489 e	
numero d'iscrizione nel registro imprese di Firenze 594161, giusta	
visura camerale del 22 gennaio 2021;	
contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa,	
io Vice Segretario Generale Vicario del Comune di Firenze sono	
certo;	
PREMESSO CHE	
- con determinazione dirigenziale n. 3891 del 25 giugno 2020,	
veniva indetta, in modalità telematica sul sistema START della	
Regione Toscana, una procedura aperta per la conclusione di un	
accordo quadro con un unico operatore economico, ex art. 54 comma	
3 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di vestiario e buffetteria	
per il personale del Corpo di Polizia Municipale di Firenze CIG	
8336914F0F, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo	
ai sensi degli artt. 95, comma 4 e 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016,	
n. 50 e ss.mm.ii.;	
- con la determinazione suddetta venivano altresì approvati i	
relativi atti di gara e veniva stabilito il valore dell'Accordo	
quadro pari ad € 750.000,00 (settecentocinquantamila), IVA	
esclusa, con assunzione dei relativi impegni di spesa;	

- con determinazione dirigenziale n. 6158 del 6 ottobre 2020	
questa Amministrazione ha approvato le risultanze dello	
svolgimento della procedura di gara e ha disposto l'aggiudicazione	
in favore dell'impresa "WESTAR S.r.l.", quale soggetto che ha	
presentato la migliore offerta in sede di gara offrendo un ribasso	
unico del 12,23% (dodici virgola ventitré per cento) da applicare	
a ciascun prodotto contenuto nell' "Elenco prodotti", allegato	
all'offerta economica;	
- con la medesima determinazione è stata autorizzata altresì	
l'esecuzione in via d'urgenza dell'accordo quadro;	
- con verbale del 5 novembre 2020 è stata effettuata la consegna	
anticipata del servizio ex art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016,	
con contestuale verifica della conformità della campionatura	
presentata nella medesima data dalla "WESTAR S.r.l.", al	
Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta	
Regionale 2 marzo 2009, n. 6/R, nonché alle schede tecniche	
allegate al Capitolato Speciale d'Appalto;	
- con nota PR_FIUTG_Ingresso_0143180_20201029 è stato	
richiesta l'informazione antimafia; essendo decorsi più di	
trenta giorni dalla richiesta suindicata, la stipula	
del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92	
comma 3 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal	
contratto da parte dell'Amministrazione secondo quanto	
previsto dalle medesime disposizioni;	
- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine	

generale e speciale previste ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016,	
come da determinazione dirigenziale n.10930/2020 esecutiva dal	
giorno 11 dicembre 2020, con la quale si dava altresì atto	
dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione	
dirigenziale n. 6158/2020;	
Le Parti, con il presente contratto, intendono dunque disciplinare	
i reciproci diritti e obblighi inerenti la fornitura oggetto	
dell'Accordo Quadro.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
Con il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni	
effetto della narrativa che precede e che riconoscono quale parte	
integrante del presente contratto, le Parti, come sopra	
costituite, convengono e stipulano quanto appresso:	
ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Comandante del	
Corpo di Polizia Municipale, nella persona del Dott. Giacomo	
Tinella ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida	
all'impresa "WESTAR S.r.l." in persona della Sig.ra Rosella	
all'impresa "WESTAR S.r.l." in persona della Sig.ra Rosella MANCINI, che accetta e si obbliga relativamente alla "Fornitura di	
MANCINI, che accetta e si obbliga relativamente alla "Fornitura di	
MANCINI, che accetta e si obbliga relativamente alla "Fornitura di vestiario e buffetteria per il personale del Corpo di Polizia	
MANCINI, che accetta e si obbliga relativamente alla "Fornitura di vestiario e buffetteria per il personale del Corpo di Polizia Municipale di Firenze ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs.	
MANCINI, che accetta e si obbliga relativamente alla "Fornitura di vestiario e buffetteria per il personale del Corpo di Polizia Municipale di Firenze ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016" CIG 8336914F0F, alle condizioni tutte di cui:	
MANCINI, che accetta e si obbliga relativamente alla "Fornitura di vestiario e buffetteria per il personale del Corpo di Polizia Municipale di Firenze ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016" CIG 8336914F0F, alle condizioni tutte di cui:  - al presente contratto;	

della Direzione Corpo Polizia Municipale - e relativo "Elenco dei	
prodotti", sul quale sono indicati i prezzi soggetti a ribasso e	
come ribassati per ogni singolo prodotto;	
nonché al seguente elaborato che, sottoscritto digitalmente dalle	
Parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale:	
- Capitolato Speciale di appalto e sue allegate schede tecniche,	
parti integranti del medesimo;	
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di	
cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto	
nell'esecuzione delle prestazioni non emergono significativi	
rischi interferenziali tra il personale del committente e quello	
dell'appaltatore.	
La Sig.ra Rosella MANCINI, nei nomi, accetta l'esecuzione delle	
prestazioni oggetto del presente contratto, nonché tutte le	
condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e	
fare osservare scrupolosamente.	
Dichiara inoltre, di essere edotta degli obblighi derivanti dal	
Codice di Comportamento adottato dalla stazione appaltante con	
Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si	
impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e	
collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del presente	
contratto.	
ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO	
Le parti concordano che il valore massimo del presente Accordo	
Quadro è fissato in € 750.000,00 (settecentocinquantamila) oltre	

IVA e che, per la natura e forma dell'Accordo Quadro del presente	
contratto, non è applicabile il comma 18, dell'art. 35, del D.Lgs.	
50/2016.	
I corrispettivi per la fornitura dei singoli articoli dell'appalto	
sono quelli corrispondenti all'applicazione, ai prezzi posti a	
base di gara, della percentuale di ribasso rimessa nell'offerta	
economica (percentuale unica valida quindi per tutti gli articoli)	
e rimarranno validi ed invariabili per tutta la durata	
dell'Accordo Quadro indipendentemente da qualsiasi imprevisto e/o	
eventualità, comprese possibili modifiche che non incidano in modo	
rilevante sulle caratteristiche dei capi/articoli a seguito	
dell'emanazione del Regolamento di attuazione dell'art. 27 della	
L.R.T. 11/2020 e salvo quanto previsto all'art. 1, comma 6, del	
capitolato Speciale di Appalto.	
ART. 3 - DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	
L'Accordo Quadro in oggetto ha durata dal 5 novembre 2020, con la	
consegna in via d'urgenza, fino al 31 dicembre 2022, ovvero potrà	
avere una minore durata determinata dall'esaurimento del valore	
massimo del contratto stesso. L'Amministrazione si riserva la	
possibilità di esaurire l'intero importo della fornitura anche in	
un solo anno.	
Qualora, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, non sia	
commissionata alcuna fornitura all'Appaltatore, ovvero sia	
commissionata solo parte di essa, lo stesso non avrà diritto ad	
avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione,	

così come se non venisse esaurito l'importo dell'Accordo Quadro.	
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti	
applicativi/ordinativi di acquisto, tutte le forniture che questa	
Amministrazione ordinerà entro la data di scadenza del contratto,	
anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di	
validità dell'Accordo.	
L'Accordo cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente	
rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo	
massimo sopra indicato.	
ART. 4 - CONTRATTI ATTUATIVI - ORDINATIVI	
E' onere dell'aggiudicatario dare esecuzione ai Contratti	
Attuativi/Ordinativi che discenderanno dal presente Accordo Quadro	
ogni volta che ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed	
eseguire, pertanto, le prestazioni richieste a perfetta regola	
d'arte e nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di	
gara e dalle disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel	
corso della durata dell'Accordo Quadro così come stabilito nel	
Capitolato Speciale di Appalto.	
I Contratti Attuativi-Ordinativi dell'Accordo Quadro consisteranno	
in un ordinativo di fornitura inviato tramite PEC e conterranno	
l'indicazione dei quantitativi e delle tipologie di beni previsti	
e secondo le specifiche di cui alle Schede Tecniche allegate al	
Capitolato Speciale di Appalto.	
ART. 5 - GARANZIE	
Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale	

definitivo di Euro 91.725,00 (novantunomila-	
settecentoventicinque) è stato ridotto del 50%, essendo	
"WESTAR S.r.l." in possesso delle certificazioni	
prescritte, ex art. 93 D.lgs. 50/2016, ed è stato	
costituito per l'importo di Euro 45.862,50	
(quarantacinquemilaottocentosessantadue virgola cin-	
quanta centesimi) mediante polizza fideiussoria n. 406231931	
emessa da Axa Assicurazioni S.p.a. in Empoli in data 6 novembre	
2020 e successivamente integrata in data 17 novembre 2020 con	
apposita appendice.	
ART.6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L. 136 DEL	
13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI	
15, 66, 2010 1 12241111 21 14250521612 221 5614451211111	
DELL'ACCORDO QUADRO	
DELL'ACCORDO QUADRO	
DELL'ACCORDO QUADRO  Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai	
DELL'ACCORDO QUADRO  Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. 136 del 13/08/2010, l'appaltatore si	
DELL'ACCORDO QUADRO  Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. 136 del 13/08/2010, l'appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.	
DELL'ACCORDO QUADRO  Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. 136 del 13/08/2010, l'appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.  In particolare l'impresa "WESTAR S.r.l." con nota prot. 326046 del	
DELL'ACCORDO QUADRO  Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. 136 del 13/08/2010, l'appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.  In particolare l'impresa "WESTAR S.r.l." con nota prot. 326046 del 4 dicembre 2020, che si conserva agli atti della Direzione Corpo	
DELL'ACCORDO QUADRO  Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. 136 del 13/08/2010, l'appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.  In particolare l'impresa "WESTAR S.r.l." con nota prot. 326046 del 4 dicembre 2020, che si conserva agli atti della Direzione Corpo Polizia Municipale di Firenze, ha provveduto a comunicare al	
DELL'ACCORDO QUADRO  Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. 136 del 13/08/2010, l'appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.  In particolare l'impresa "WESTAR S.r.l." con nota prot. 326046 del 4 dicembre 2020, che si conserva agli atti della Direzione Corpo Polizia Municipale di Firenze, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato	
DELL'ACCORDO QUADRO  Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. 136 del 13/08/2010, l'appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.  In particolare l'impresa "WESTAR S.r.l." con nota prot. 326046 del 4 dicembre 2020, che si conserva agli atti della Direzione Corpo Polizia Municipale di Firenze, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ed ha individuato nei Sigg. MANCINI	
DELL'ACCORDO QUADRO  Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. 136 del 13/08/2010, l'appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.  In particolare l'impresa "WESTAR S.r.l." con nota prot. 326046 del 4 dicembre 2020, che si conserva agli atti della Direzione Corpo Polizia Municipale di Firenze, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ed ha individuato nei Sigg. MANCINI Rosella C.F. MNCRLL51R66D403A e TARTAGLIA Sergio Aldo. C.F.	
DELL'ACCORDO QUADRO  Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. 136 del 13/08/2010, l'appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.  In particolare l'impresa "WESTAR S.r.l." con nota prot. 326046 del 4 dicembre 2020, che si conserva agli atti della Direzione Corpo Polizia Municipale di Firenze, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ed ha individuato nei Sigg. MANCINI Rosella C.F. MNCRLL51R66D403A e TARTAGLIA Sergio Aldo. C.F. TRTSGL47T30G628J le persone delegate ad operare su di esso.	

bancario sul seguente conto corrente dedicato:	
IBAN: IT92V0842537960000030512552 presso BANCA DI CAMBIANO 1884	
SPA Filiale/Agenzia di Montelupo Fiorentino.	
Nel caso in cui l'appaltatore effettui, in conseguenza del	
presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto	
corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto,	
ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.	
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del	
D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4	
del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in	
appalti e subappalti ed estensione del regime del	
reverse charge per il contrasto dell'illecita	
somministrazione di manodopera).	
somministrazione di manodopera).  ART. 7 - SUBAPPALTO	
ART. 7 - SUBAPPALTO	
ART. 7 - SUBAPPALTO  L'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di non intendere	
ART. 7 - SUBAPPALTO  L'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di non intendere subappaltare parte del contratto a terzi.	
ART. 7 - SUBAPPALTO  L'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di non intendere subappaltare parte del contratto a terzi.  ART. 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA	
ART. 7 - SUBAPPALTO  L'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di non intendere subappaltare parte del contratto a terzi.  ART. 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA  L'impresa "WESTAR S.r.l." dichiara di operare nel rispetto della	
ART. 7 - SUBAPPALTO  L'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di non intendere subappaltare parte del contratto a terzi.  ART. 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA  L'impresa "WESTAR S.r.l." dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in	
ART. 7 - SUBAPPALTO  L'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di non intendere subappaltare parte del contratto a terzi.  ART. 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA  L'impresa "WESTAR S.r.l." dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Igs. 196/2003 e ss.	
ART. 7 - SUBAPPALTO  L'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di non intendere subappaltare parte del contratto a terzi.  ART. 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA  L'impresa "WESTAR S.r.l." dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e ss.  mm.ii., in attuazione del Regolamento UE n. 2016/679. L'impresa	
ART. 7 - SUBAPPALITO  L'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di non intendere subappaltare parte del contratto a terzi.  ART. 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA  L'impresa "WESTAR S.r.l." dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e ss.  mm.ii., in attuazione del Regolamento UE n. 2016/679. L'impresa  "WESTAR S.r.l." ha individuato la Sig.ra MANCINI Rosella, C.F.	
ART. 7 - SUBAPPALTO  L'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di non intendere subappaltare parte del contratto a terzi.  ART. 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA  L'impresa "WESTAR S.r.l." dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e ss.  mm.ii., in attuazione del Regolamento UE n. 2016/679. L'impresa  "WESTAR S.r.l." ha individuato la Sig.ra MANCINI Rosella, C.F.  MNCRLL51R66D403A, quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto.	
ART. 7 - SUBAPPALTO  L'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di non intendere subappaltare parte del contratto a terzi.  ART. 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA  L'impresa "WESTAR S.r.l." dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Igs. 196/2003 e ss.  mm.ii., in attuazione del Regolamento UE n. 2016/679. L'impresa  "WESTAR S.r.l." ha individuato la Sig.ra MANCINI Rosella, C.F.  MNCRLL51R66D403A, quale Responsabile del trattamento dei dati	

Rosella quale responsabile del trattamento dei dati personali in	
esecuzione del presente contratto e ha formalizzato detta nomina	
con separato atto.	
L'impresa "WESTAR S.r.l." si ha accettato la suddetta nomina	
secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.	
L'impresa "WESTAR S.r.l." è responsabile della correttezza e della	
riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare	
informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.	
ART. 9 - DICHIARAZIONI RELATIVE	
AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
1) "WESTAR S.r.l." dichiara di essere a conoscenza di	
tutte le norme pattizie di cui al protocollo di	
legalità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale	
n. 347/G/2019 e sottoscritto il 10 ottobre 2019 dai	
comuni della Città Metropolitana di Firenze con la	
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di	
Firenze e di accettarne incondizionatamente il	
contenuto e gli effetti.	
2) di conoscere e di accettare la clausola espressa che	
prevede la risoluzione immediata ed automatica del	
contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al	
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere	
comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del	
Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui	
all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n.	

159.	
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more	
dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà	
applicata, a carico dell'impresa oggetto	
dell'informativa interdittiva successiva, anche una	
penale nella misura del 15% del valore del contratto	
ovvero, quando lo stesso non sia determinato o	
determinabile, una penale pari al valore delle	
prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante	
potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette	
penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma	
2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima	
erogazione utile.	
3) "WESTAR S.r.l.", dichiara di conoscere e di accettare	
la clausola risolutiva espressa che prevede la	
risoluzione immediata ed automatica del contratto	
ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o	
subcontratto, in caso di grave e reiterato	
inadempimento delle disposizioni in materia di	
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con	
riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e	
di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.	
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento	
grave:	
I. la violazione di norme che ha comportato il	

sequestro del luogo di lavoro, convalidato	
dall'autorità giudiziaria;	
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli	
organi ispettivi;	
III. l'impiego di personale della singola impresa non	
risultante dalle scritture o da altra documentazione	
obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del	
totale dei lavoratori regolarmente occupati nel	
cantiere o nell'opificio.	
4) "WESTAR S.r.l.", appaltatrice, si impegna a dare	
comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed	
alla Prefettura di tentativi di concussione che si	
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti	
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti	
d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale	
ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo	<u> </u>
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del	
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.,	
ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori	
che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula	
ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura	
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il	
delitto previsto dall'art. 317 del c.p	
5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si	
impegna ad avvalersi della clausola risolutiva	

espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei	
confronti dell'imprenditore o dei componenti la	
compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia	
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto	
rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli	
artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,	
319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,	
346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.".	
6) L'esercizio della potestà risolutoria nei casi di	
cui ai punti 4) e 5) che precedono, da parte della	
Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa	
con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.	
ART. 10 - SPESE DEL CONTRATTO	
ART. 10 - SPESE DEL CONTRATTO  Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di	
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di	
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registro e di bollo) e consequenziali sono a carico	
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registro e di bollo) e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti, elegge domicilio in	
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registro e di bollo) e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.	
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registro e di bollo) e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.  Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al	
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registro e di bollo) e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.  Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).	
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registro e di bollo) e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.  Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).  L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin	
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registro e di bollo) e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.  Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).  L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello	
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registro e di bollo) e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.  Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).  L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.	
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registro e di bollo) e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.  Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).  L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.  Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha	

comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di	
legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti	
dall'Amministrazione.	
E richiesto, io Vice Segretario Generale Vicario ho	
ricevuto il presente contratto di appalto del quale ho	
dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato	
conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla	
lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del	
D.Lgs. n. 82/2005, a mezzo di firma digitale valida	
alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a	
me Vice Segretario Generale Vicario rogante.	
Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico	
e occupa pagine intere 13 (tredici) e parte della	
seguente fino qui.	